

N. 72

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 dicembre 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D53/13

Roma, 23 dicembre 2013

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2013.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto viene emanato in attuazione dell'art.2, comma 9, del DL n. 21/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante *“Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni”*.

L'art. 2 del DL n. 21/2012 disciplina l'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il comma 9 dello stesso articolo prevede l'emanazione di disposizioni di attuazione dell'art. 2 con riferimento anche alle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti. Il regolamento è da adottarsi, previo parere¹ delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le Autorità indipendenti di settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La legge non ha previsto termini per l'adozione del regolamento in quanto lo stesso art. 2, comma 9, ha dettato una disciplina transitoria stabilendo che *“Fino all'adozione del medesimo regolamento, le competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.”*

L'art. 1 individua il contenuto della disciplina oggetto del regolamento.

1

¹ Il parere è espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

L'art. 2 prevede che il coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri sia attribuito alla Presidenza del Consiglio, con le modalità da stabilirsi con un decreto che verrà emanato entro 15 giorni dalla pubblicazione del regolamento in esame nella Gazzetta Ufficiale, che dovrà:

- a) individuare l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile dell'attività di coordinamento;
- b) individuare, su indicazione dei Ministeri interessati, gli uffici responsabili delle relative attività di competenza;
- c) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un gruppo di coordinamento presieduto dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a) , o da altro componente indicato dal Presidente del Consiglio, e composto dai responsabili degli uffici di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi Ministeri interessati. È previsto altresì che il gruppo di coordinamento possa anche essere integrato da rappresentanti di altre strutture al fine di potenziarne le capacità di analisi;
- d) stabilire adeguate modalità e procedure telematiche necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali e la sicurezza dei dati trasmessi, nonché la predisposizione di apposita modulistica per le notifiche;
- e) predisporre adeguate procedure elettroniche per il ricevimento delle notifiche, degli allegati e delle informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
- f) assicurare modalità di condivisione dei dati con i Ministeri interessati anche mediante accesso informatico immediato alle notifiche, ai documenti, agli allegati, ai pareri e a tutte le informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
- g) stabilire la tempistica e le modalità di raccordo tra i Ministeri interessati, i termini per la presentazione da parte di queste del parere motivato per l'esercizio o meno dei poteri speciali; prevedere la possibilità di convocare riunioni di coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare adeguati elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o meno dei poteri speciali;
- h) prevedere eventuali procedure semplificate per i casi di operazioni infragruppo o per alcuni tipi di atti e operazioni.

L'ultimo comma prevede che, in sede di prima attuazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano nominati, su designazione dei Ministri interessati, i componenti del gruppo di coordinamento nonché, per ciascuno di essi, due componenti supplenti. E' altresì prevista la facoltà del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati di sostituire il componente effettivo o supplente, previa formale comunicazione all'ufficio competente della Presidenza del Consiglio.

Il decreto legge n.21/2012 ha individuato l'amministrazione competente (MEF) in ordine alla proposta di esercizio dei poteri speciali esclusivamente nel caso (art. 2, comma 8) in cui gli attivi di rilevanza strategica si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'art. 3 del presente regolamento prevede, in linea con la disciplina transitoria contenuta nell'art. 2, comma 9, ultimo periodo del DL n. 21/2012, che le attività inerenti e conseguenti alla proposta di esercizio dei poteri speciali siano "affidate", dal competente ufficio della Presidenza del Consiglio per le società non partecipate, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza, dandone immediata comunicazione all'impresa interessata. Al fine di fornire un criterio nei casi dubbi, il testo prescrive che la Presidenza del Consiglio tenga conto della competenza prevalente.

Il decreto stabilisce che agli uffici cui spetta il potere di proposta di esercizio dei poteri speciali competa altresì lo svolgimento delle attività inerenti all'istruttoria.

I primi due commi dell'art. 4 richiamano quanto previsto dai commi 2 e 5 dell'art. 2 del DL n. 21/2012.

L'ultimo comma prevede che le imprese coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo (operazioni infragruppo) siano tenute alla notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonostante l'esclusione prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DL n. 21/2012. Tale esclusione non opera in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

L'articolo 5 disciplina il contenuto e le condizioni di validità della notifica prevedendone la possibilità di trasmissione per via telematica e l'utilizzo di una modulistica che deve avere un contenuto minimo indicato nella medesima disposizione. Detto contenuto minimo della notifica deve garantire, in linea con la previsione legislativa di una "notifica completa", la possibilità per le amministrazioni di effettuare la ponderata

valutazione richiesta dal DL n. 21/2012. Tale disposizione è volta a limitare il rischio che le imprese presentino notifiche incomplete che non consentono un'istruttoria adeguata nei brevissimi termini previsti dal decreto legge.

Il comma 4 disciplina la procedura nei casi di notifica incompleta o irregolare e quella relativa alla conseguente richiesta dei necessari elementi integrativi. In particolare prevede che il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati:

- informerà tempestivamente i soggetti notificanti, la Presidenza del Consiglio e il gruppo di coordinamento nel caso di notifica incompleta o irregolare. I termini, ai sensi all'articolo 2, commi 4 e 6, del DL n. 21/2012, decorrono dal ricevimento della nuova notifica completa;
- potrà richiedere ai soggetti notificanti, ovvero all'eventuale controparte, gli elementi integrativi necessari per la valutazione, dando immediata comunicazione di tale richiesta alla Presidenza del Consiglio e il gruppo di coordinamento.

L'articolo 6 disciplina le modalità concrete di svolgimento della procedura prevedendo:

- a) che il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito del gruppo di coordinamento, trasmetta tempestivamente in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e al suddetto gruppo di coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri speciali con il relativo schema di provvedimento, ovvero comunichi le motivazioni per cui ritiene non necessario l'esercizio dei poteri speciali;
- b) che la proposta di esercizio dei poteri speciali indichi dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza, al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché l'impossibilità di esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. La disposizione è dettata al fine di garantire il rispetto del criterio imposto dall'ordinamento comunitario che vieta l'adozione di misure più severe di quelle strettamente necessarie a salvaguardare le esigenze di salvaguardia degli interessi pubblici relativi alla sicurezza, al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti;

- c) che nei casi di esercizio dei poteri speciali esercitati nella forma di assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi pubblici relativi alla sicurezza, al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, il provvedimento debba indicare le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all'impresa, specifici criteri e modalità di monitoraggio, l'amministrazione competente al monitoraggio delle prescrizioni o condizioni richieste, l'organo da essa incaricato di curare le relative attività, nonché le sanzioni previste dal decreto-legge in caso di inottemperanza;
- d) al comma 4, che l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile dell'attività di coordinamento comunichi al notificante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di esercizio dei poteri speciali il giorno stesso, dando contestuale comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari;
- e) al comma 5, che nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l'impresa di cui all'articolo 4, comma 1, trasmetta tempestivamente le delibere adottate alla Presidenza del Consiglio;
- f) al comma 6 si chiarisce, sempre al fine di evitare la presentazione di notifiche incomplete, che in caso di notifica incompleta il termine di 15 giorni di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto legge decorre dalla effettiva ricezione, da parte dell'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile dell'attività di coordinamento, della notifica completa della necessaria documentazione.
- g) al comma 7, che nel computo dei termini previsti dall'articolo 2 del DL n. 21/2012 siano esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi.

L'articolo 7 disciplina l'attività di monitoraggio del rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali in caso di rischio di mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte, ovvero nei casi in cui questi fatti si siano già verificati.

Il comma 1 prevede che l'ufficio incaricato del monitoraggio trasmetta alla Presidenza del Consiglio, non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative dei suddetti accadimenti.

Il comma 2 prevede la facoltà per le amministrazioni interessate che abbiano il fondato sospetto di un mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni

assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali di chiedere alla Presidenza del Consiglio di verificare le informazioni rivolgendosi al soggetto competente al monitoraggio.

Il comma 3 riconosce all'ufficio incaricato del monitoraggio e alla Presidenza del Consiglio il potere di richiedere, anche direttamente all'impresa, dati, notizie e informazioni utili all'attività di monitoraggio.

L'articolo 8 stabilisce che, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2 del DL 21/2012, le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie siano comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previo esame da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza. Il suddetto decreto dovrà essere notificato al soggetto sanzionato a cura della Presidenza del Consiglio.

Per quanto concerne le modalità di accertamento della violazione, l'irrogazione della sanzione e i criteri di gradazione della stessa, il secondo comma dell'articolo in esame prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 9 sottrae, ai sensi del dell'articolo 24, commi 2 e 6, della legge n. 241/1990, all'esercizio del diritto di accesso le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità del decreto legge n.21/2012, pur facendo salvo quanto previsto dall'articolo 42 (classifiche di segretezza) della legge n. 124/2007.

Al di fuori dei casi di segreto di Stato, è mantenuta ferma l'applicabilità della clausola di "conoscenza essenziale dell'interessato", sancita dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/1990, garantendo, nel contempo, un adeguato livello di tutela penale delle informazioni contenute nei predetti documenti oggetto di notifica, che, quando non assistiti da classifica di segretezza e quindi dalle sanzioni ex art. 262 c.p., gioverebbero comunque del presidio apprestato dall'art. 326 c.p. a favore del segreto d'ufficio.

L'articolo 10 stabilisce che le attività previste dal regolamento sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 stabilisce che il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazione tecnico finanziaria

Il presente regolamento provvede a dare attuazione all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

In particolare, lo schema individua le procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, e contiene disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del d.l. n. 21 del 2012, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal citato articolo 2.

Dall'attuazione del presente schema di regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per le attività previste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate, è già previsto dalla disciplina primaria dettata dal d.l. n. 21 del 2012 (articolo 2, comma 9) che, per l'esercizio delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dall'articolo 2, le amministrazioni opereranno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera c), istituisce un gruppo di coordinamento composto dai referenti designati da ciascun ministero interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti di tale gruppo, nonché i membri supplenti, non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese in relazione alla partecipazione ai lavori.

In relazione agli uffici e alle strutture dei Ministeri, individuati dagli articoli 2 e 3 quali responsabili delle attività conseguenti all'esercizio dei poteri

speciali definiti dal decreto-legge n. 21 del 2012, si precisa che gli stessi rientrano nell'assetto organizzativo di ciascuna amministrazione in corso di definizione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio – Ministero dell'economia e delle finanze

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante l'individuazione degli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Referente: Presidenza del Consiglio – d.ssa N. Marin

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Alla luce della procedura d'infrazione n. 2009/2255 che la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia con riferimento alla disciplina generale dei poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate, contenuta nel decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, come integrato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), il Governo italiano ha deciso di adottare un decreto-legge di riforma del settore (decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56), volto a mettere la normativa italiana in linea con le regole e i principi del diritto dell'Unione europea. Con l'articolo 2 del decreto legge citato, il Governo ha introdotto una nuova disciplina per l'esercizio dei poteri speciali nei confronti delle società, anche a capitale interamente privato, operanti nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, prevedendo che con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti e di operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la presente disciplina. Con ulteriore regolamento ex art. 17, co. 1, sono adottate disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del citato decreto-legge, ed in particolare quelle necessarie allo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dalla disciplina primaria.

Mancano però altri provvedimenti attuativi, tra cui il presente, che consentiranno alla Commissione europea un esame del nuovo quadro normativo derivante dal d.l. n. 21 del 2012 e procedere alla definitiva chiusura della procedura di infrazione, ancora aperta.

Si fa presente che l'articolo 3 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 stabilisce che la previgente normativa di disciplina della cd. "golden share" cesserà di avere efficacia, per i singoli settori, solo dal momento dell'entrata in vigore dei decreti e regolamenti attuativi previsti rispettivamente all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge.

Il principale problema formale da risolvere è quello di provvedere prima possibile al dovuto adeguamento dell'ordinamento interno alle regole e i principi del diritto dell'Unione europea, tenuto conto che l'apertura della procedura d'infrazione n. 2009/2255 ha determinato, da ultimo, la decisione della Commissione del 24 novembre 2011 di deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia della Unione europea e che la suddetta decisione di ricorso è stata sospesa in attesa di una verifica da parte della Commissione europea sulla compatibilità dei provvedimenti attuativi previsti dal citato decreto-legge n. 21 del 2012.

La criticità formale è rappresentata dall'attuale discordanza fra la normativa interna vigente ed i principi comunitari in materia di diritto di stabilimento (art. 49 TFUE) e di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE), nonché con i principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sull'esercizio dei poteri speciali.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Gli obiettivi sono immediatamente e direttamente individuati nella necessità di adeguare, in via generale, la normativa nazionale alle regole e ai principi del diritto europeo in materia di esercizio di poteri speciali da parte del Governo a tutela dei propri asset strategici, in caso ricorra una situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici. In particolare, si è tenuto conto della necessità di tutelare le attività sensibili per gli interessi essenziali dello Stato. Solo nel medio-lungo periodo sarà possibile verificare il raggiungimento di tali obiettivi generali e procedere, se del caso, ad una revisione del presente provvedimento.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Fermo restando che la disciplina in esame si adegua a scelte i cui effetti sono stati già oggetto di analisi in sede di adozione del D.L. 21/2012 di riforma della disciplina di esercizio dei poteri speciali, possibili indicatori idonei a consentire una verifica degli obiettivi perseguiti possono identificarsi nell'esito favorevole della procedura d'infrazione in corso, nell'efficacia dell'esercizio dei poteri speciali, in termini di tutela degli interessi pubblici a rischio nonché nella corretta individuazione degli asset, eventualmente da aggiornare secondo la periodicità prevista dalla medesima disciplina.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I destinatari diretti sono, da un lato, gli operatori economici dei settori interessati e, dall'altro, le amministrazioni competenti per le relative attività di esame della notifica, finalizzate alla proposta di esercizio dei poteri speciali (Ministero dell'economia e delle finanze, per le

società da esso partecipate, e Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le altre società, a seconda del rispettivo ambito di competenza) e di esame delle proposte ed esercizio dei poteri speciali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti).

I destinatari indiretti sono tutti gli investitori extra UE interessati ad eventuali acquisizioni di partecipazioni nelle società che detengono gli attivi strategici individuati ai sensi del decreto-legge.

SEZIONE 2 – Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Dato che l'esigenza sottesa all'intervento normativo è la definizione delle modalità operative per consentire l'esame delle operazioni di acquisto da parte di soggetti privati di quote azionarie in aziende "strategiche" ai sensi del d.l. n. 21 del 2012, e la successiva decisione di esercizio o meno dei poteri speciali del Governo, ci si è concentrati sulla consultazione delle Amministrazioni centrali definite dal citato d.l. attraverso numerosi incontri con i rappresentanti dei dicasteri, coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale.

SEZIONE 3 – Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento comporterebbe il permanere delle problematiche sostanziali esposte, e pertanto, è stata esclusa trattandosi di dare necessaria attuazione alla normativa primaria e di risolvere la procedura d'infrazione.

SEZIONE 4 – Opzioni alternative all'intervento regolatorio

I vincoli posti dalla normativa primaria impongono di adottare un provvedimento per la definizione delle modalità operative e delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali.

SEZIONE 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

- *Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:* l'opzione prescelta è la più adatta a conseguire l'obiettivo di coordinamento dei Ministeri coinvolti nello svolgimento delle attività istruttorie e decisorie per l'esercizio dei poteri speciali del Governo nei singoli casi specifici. Si è scelto di costituire un gruppo di coordinamento snello, con i rappresentanti dei Ministeri interessati, con il compito di condividere in tempi brevissimi (il tempo massimo per la decisione di esercizio dei poteri speciali è dettato dal decreto-legge in 15 gg) le problematiche sottese al caso in esame (una data operazione di acquisto di quote societarie da parte di una società extra-UE). Il gruppo di coordinamento, insieme alla rete di referenti designati dalle singole

Amministrazioni, assicurano la modalità più idonea a dare in termini brevissimi le informazioni utili alla decisione finale dell'Autorità politica, che avviene attraverso un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero dell'Economia (o dello sviluppo economico o delle infrastrutture), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Procedure chiare e snelle consentono al Governo di esercitare i poteri speciali previsti e tutelare, quindi, l'interesse pubblico della sicurezza nazionale.

- *Impatto sui destinatari diretti:* sui ministeri coinvolti l'impatto in termini organizzativi consiste nella messa a punto di modalità di operazione e condivisione in tempi brevissimi di informazioni e decisioni. Tale condivisione avviene con i normali mezzi di comunicazione (posta elettronica, riunioni). Saranno adottate ulteriori discipline attuative per la predisposizione della modulistica che dovrà essere utilizzata dalle imprese che sono obbligate alla notifica ex art. 2 del d.l.
- *Impatto sui destinatari indiretti:* Anche in questo caso sono prevedibili impatti positivi connessi alla maggiore chiarezza sui limiti e criteri dell'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, necessaria ai fini di evitare la creazione di ostacoli di carattere burocratico agli investimenti esteri nel nostro Paese.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

La nuova disciplina prevede dei precisi oneri di notifica a carico degli operatori economici coinvolti ma tenuto conto della rilevanza delle operazioni che possono condurre il governo all'esercizio dei poteri speciali, si ritiene che l'impatto specifico sulle piccole e medie imprese possa essere di scarsa entità.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla Pubblica Amministrazione

Si fa presente che gli obblighi informativi a carico degli operatori economici interessati sono già previsti dalla normativa primaria che disciplina le procedure di notifica previste all'autorità pubblica. Il presente provvedimento si limita, di fatto, alla soia individuazione delle procedure operative per le amministrazioni pubbliche per addivenire alla decisione del Governo.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma preselta, etc.)

Non si ravvisano condizioni e fattori che possono incidere in maniera rilevante sull'attuazione dell'intervento, fatta salva la necessaria conseguente organizzazione delle attività amministrative delle pubbliche amministrazioni coinvolte che, in ogni caso, avverrà sulla base di altri atti regolamentari, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Si precisa che l'intervento normativo nazionale non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla disposizioni comunitarie né mantiene o introduce nuovi requisiti o obblighi non strettamente necessari ma anzi è finalizzato proprio a consentire l'allineamento della normativa nazionale con i principi e regole del diritto europeo. Pertanto, conformandosi alla regolazione comunitaria, si avrà un impatto diretto sulla competitività del Paese e un impatto positivo sulla leale e corretta concorrenza fra operatori economici a livello europeo, pur nel quadro generale dell'intervento che resta quello della tutela degli interessi pubblici dello Stato.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il testo normativo proposto prevede l'esercizio dei poteri speciali in capo al Governo, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni competenti per settore, esercita il potere di veto o di opposizione o condizione all'acquisto. Ogni amministrazione coinvolta indica i propri referenti responsabili per le attività propedeutiche, e si costituirà con DPCM il gruppo di coordinamento. Ogni ministero individua al proprio interno la struttura di livello dirigenziale responsabile per le attività e per il coordinamento, mentre la Presidenza del Consiglio individuerà l'ufficio responsabile del coordinamento. I ministeri competenti sono anche responsabili delle attività di monitoraggio e di controllo dei poteri speciali esercitati di volta in volta, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste per legge.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Ci si avvarrà delle consuete modalità di comunicazione dell'amministrazione (pubblicazione sui siti web, comunicati stampa, ecc.) e dell'attività generale di informazione al pubblico dei provvedimenti normativi, per diffondere i contenuti del presente provvedimento.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

La Presidenza del Consiglio e i ministeri indicati provvedono a dare immediata attuazione alle nuove procedure di coordinamento, mentre ogni possibile difficoltà di funzionamento potrà essere esaminata e valutata nell'ambito del gruppo di coordinamento e della rete dei referenti responsabili, oltre che delle Autorità di vertice di ogni amministrazione coinvolta.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

La norma primaria non dispone revisioni delle procedure organizzative. È fatto salvo il potere regolamentare del Governo per la modifica dell'attuale schema in futuro, qualora ne ravvisasse la necessità.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

La Presidenza del Consiglio, ai fini della verifica degli effetti dell'intervento proposto, terrà in considerazione i seguenti aspetti:

1. Efficienza ed efficacia delle procedure e delle attività di coordinamento qui individuate;
2. Criticità riscontrate per la definizione nei ristrettissimi tempi previsti dal d.l. dei singoli casi di esercizio dei poteri speciali, anche ai fini di una eventuale modifica della normativa primaria che stabilisce i termini in 15 giorni dal ricevimento della notifica dall'impresa.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'economia e delle finanze.

Oggetto: SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 2012, N. 21.

Referente: dr. Massimo CASTALDI (PCM - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Con decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono state dettate norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. L'esigenza di intervenire con provvedimento di straordinaria necessità e urgenza, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, modificando la disciplina normativa in materia di poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate, risiedeva nell'ambito delle iniziative volte al superamento della procedura d'infrazione europea 2009/2255, allo stadio di decisione di ricorso ex art. 258 TFUE, in quanto la preesistente normativa nazionale era stata considerata lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali garantite dall'ordinamento dell'Unione Europea.

L'art. 2, comma 9, del DL 21/2012 prevede che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni di attuazione della disciplina relativa all'esercizio dei poteri speciali inerenti l'individuazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, anche con riferimento alle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio di tali poteri.

Le linee direttrici dell'iniziativa regolamentare possono essere così sintetizzate:

- individuazione della Presidenza del Consiglio dei ministri quale amministrazione titolare delle attività di coordinamento dello svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali;
- individuazione delle amministrazioni responsabili dell'istruttoria e della proposta di esercizio dei poteri speciali;
- indicazione dei soggetti tenuti alla notifica delle informative sulle delibere o atti da adottare, ai fini dell'esercizio dei poteri di veto e del contenuto e validità delle notifiche;
- disciplina delle procedure da attivare per l'esercizio dei poteri speciali e delle correlate attività di monitoraggio delle determinazioni conseguentemente assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali;
- disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in caso di accertata inosservanza delle disposizioni regolamentari e disciplina della riservatezza delle informazioni.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale relativo alla specifica materia regolamentata è costituito dai seguenti provvedimenti:

- il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante “Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
- l’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;
- la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012, n. 253, recante “Regolamento recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L’art. 2, comma 9, del DL 21/2012 prevede che con l’entrata in vigore del regolamento in argomento cessi la disciplina legislativa transitoria recata dal decreto-legge medesimo riguardo i poteri di proposta per l’esercizio dei poteri speciali e le attività ad esso conseguenti.

Per quanto concerne le modalità di accertamento della violazione, l’irrogazione della sanzione e i criteri di gradazione della stessa, l’art. 8, comma 2, del regolamento in esame prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le disposizioni regolamentari, inoltre, sottraggono, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 6, della legge 241/1990, all’esercizio del diritto di accesso le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità del decreto-legge n. 21/2012, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina delle classifiche di segretezza di cui alla legge 124/2007.

Al di fuori dei casi di segreto di Stato, è mantenuta ferma l’applicabilità della clausola di “conoscenza essenziale dell’interessato”, sancita dall’articolo 24, comma 7, della legge n. 241/1990, con garanzia di un adeguato livello di tutela penale delle informazioni contenute nei predetti documenti oggetto di notifica.

Le attività previste dal regolamento in esame sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali

L’intervento in ambito regolamentare è definito dall’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, per i quali non si rilevano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Come precisato nel regolamento in esame, l'intervento regolatorio reca le disposizioni di attuazione della disciplina relativa all'esercizio dei poteri speciali di rilevanza strategica nazionale di competenza statale. Non si rilevano, pertanto, interferenze con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale e degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità con i principi sopra riportati.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

E' stato pienamente utilizzato lo strumento regolamentare previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, per definire organicamente le modalità di attuazione della disciplina relativa all'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, anche con riferimento alle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio di tali poteri.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolamentare.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento regolatorio è stato predisposto in coerenza con la normativa dell'ordinamento dell'Unione Europea in materia di garanzia della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali rispetto alle esigenze strategiche nazionali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

La procedura d'infrazione 2009-2255 avente ad oggetto la normativa nazionale che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (c.d.

Golden Share) è stata formalmente sospesa il 27 settembre 2012 in attesa del definitivo pronunciamento della Commissione in merito ai provvedimenti attuativi del DL 21/2012.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni regolamentari non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i poteri speciali dello Stato membro che limitino la libera circolazione dei capitali o il diritto di stabilimento possono essere giustificati se previsti a tutela di motivi imperativi di interesse generale (e fra questi le attività di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni) e a condizione che si applichino ad ogni persona o impresa che eserciti un'attività sul territorio dello Stato membro. Inoltre, l'esercizio di poteri speciali dello Stato a tutela di motivi imperativi di interesse generale deve essere correlato ad una proporzionalità dell'intervento volto a garantire il conseguimento dello scopo perseguito senza oltrepassare il limite necessario per il suo raggiungimento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Nella predisposizione dell'intervento regolatorio si è tenuto conto delle esperienze in materia di altri Paesi europei, tenendo conto della specificità del mercato nazionale di capitali.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

E' utilizzato il lessico terminologico già seguito nella vigente normativa.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'intervento regolatorio mira a definire organicamente una disciplina regolamentare di attuazione della normativa primaria relativa all'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, anche con riferimento alle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio di tali poteri; pertanto non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento normativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte riguardanti questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'intervento regolatorio prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 2, comma 2, del testo normativo) volto, tra l'altro, ad individuare l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabile delle attività di coordinamento; il termine per l'adozione dell'atto attuativo è di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del regolamento sulla GURI ed è ritenuto congruo in relazione al procedimento di emanazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati già in possesso delle Amministrazioni proponenti.

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECANTE REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE
PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEI POTERI SPECIALI NEI
SETTORI DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DELLE
COMUNICAZIONI, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 9, DEL
DECRETO-LEGGE 15 MARZO 2012, N.21**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTI gli articoli 5 e 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio";

VISTO il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ed in particolare l'articolo 2, comma 9;

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni";

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012, n. 253, recante "Regolamento recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56";

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;

SENTITE l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento reca la disciplina di attuazione dell’esercizio dei poteri speciali dello Stato inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato “decreto-legge”, anche con riferimento alla definizione delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali, a norma dell’articolo 2, comma 9, del decreto-legge.

ART. 2

(Attività di coordinamento)

1. La Presidenza del Consiglio coordina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale:

- a) individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabile dell'attività di coordinamento, assicurando allo stesso il supporto di tutte le altre strutture della Presidenza eventualmente interessate in relazione alla specificità della materia o dell'operazione;
- b) individua, su indicazione, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri, l'ufficio di ciascun Ministero interessato responsabile delle attività di competenza. L'ufficio deve essere di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, fatto salvo l'ufficio dirigenziale del Ministero degli affari esteri il cui responsabile deve essere di livello dirigenziale generale;
- c) istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un gruppo di coordinamento presieduto dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o da altro componente indicato dal Presidente del Consiglio, e composto dai responsabili degli uffici di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi Ministri interessati. Il gruppo può essere integrato da rappresentanti di altre strutture o unità al fine di potenziarne le capacità di analisi;
- d) stabilisce adeguate modalità e procedure telematiche necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali e la sicurezza dei dati trasmessi, nonché la predisposizione di apposita modulistica per le notifiche previste dall'articolo 2 del decreto-legge;

- e) predispone adeguate procedure elettroniche per il ricevimento delle notifiche, degli allegati e delle informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
- f) assicura modalità di condivisione dei dati con i Ministeri interessati anche mediante accesso informatico immediato alle notifiche, ai documenti, agli allegati, ai pareri e a tutte le informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
- g) stabilisce la tempistica e le modalità di raccordo tra i Ministeri interessati, i termini per la presentazione da parte di queste del parere motivato per l'esercizio o meno dei poteri speciali, e prevede la possibilità di convocare riunioni di coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare adeguati elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o meno dei poteri speciali;
- h) può prevedere procedure semplificate per i casi di operazioni infragruppo o per alcuni tipi di atti e operazioni.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione per quanto di competenza dei Ministri interessati, sono nominati, in sede di prima attuazione, i componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonché, per ciascuno di essi, due componenti supplenti. E' in facoltà del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati sostituire il componente effettivo o supplente, previa formale comunicazione all'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera a).

ART. 3

(Amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta)

1. Le attività inerenti all'istruttoria e alla proposta per l'esercizio dei poteri speciali nonché le attività conseguenti, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, sono affidate dall'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), al Ministero dell'economia e delle finanze per le società direttamente o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ove occorra tenendo conto

della competenza prevalente. L'ufficio della Presidenza del Consiglio ne dà immediata comunicazione all'impresa interessata.

ART. 4

(Soggetti tenuti alla notifica)

1. L'impresa che opera nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), un'informativa completa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge sulla delibera o sull'atto da adottare, ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge.
2. Il soggetto esterno all'Unione europea che acquisisce una partecipazione in imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'operazione d'acquisizione e le informazioni prescritte dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge.
3. Sono altresì tenuti alla notifica le imprese coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, sono di norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non opera in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

ART. 5

(Contenuto e validità della notifica)

1. La notifica può essere trasmessa anche per via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalità che garantiscano la sicurezza e riservatezza dei dati trasmessi. Essa è sottoscritta dai

legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di procura speciale, e contiene tutte le informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare.

2. La notifica, presentata secondo la modulistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), è corredata almeno della seguente documentazione:

- a) nel caso di adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il testo della delibera completa di tutta la documentazione trasmessa agli organi societari per la sua adozione, nonché di tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge;
- b) nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il progetto industriale perseguito con l'acquisizione oggetto di notifica con il relativo piano finanziario e una descrizione generale del progetto di acquisizione e dei suoi effetti, nonché informazioni dettagliate sull'acquirente, sul suo ambito di operatività, oltre che tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge;

3. Oltre a quanto indicato all'articolo 2, commi 2 e 5, del decreto-legge, la notifica deve contenere:

- a) la procura speciale;
- b) l'indicazione e gli estremi della persona fisica o giuridica notificante cui comunicare l'eventuale richiesta di informazioni aggiuntive, l'avvio di altre sub fasi del procedimento o l'eventuale atto di esercizio dei poteri speciali;
- c) l'indicazione *“la presente notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 – settori difesa e sicurezza nazionale”*;

d) in calce, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per cui *“I sottoscritti assumono la responsabilità che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originali”*.

4. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, può chiedere ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge ai soggetti notificanti ovvero all'eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la valutazione.

ART. 6

(Procedure per l'esercizio dei poteri speciali)

1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta ai sensi dell'articolo 3, tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), trasmette tempestivamente in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e al suddetto gruppo di coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri speciali con il relativo schema di provvedimento, ovvero comunica le motivazioni per cui ritiene non necessario l'esercizio dei poteri speciali.

2. La proposta di esercizio dei poteri speciali indica dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché l'impossibilità di esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.

3. Nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati nella forma di assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge, lo schema di provvedimento indica:

- a) le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all'impresa;
- b) specifici criteri e modalità di monitoraggio;
- c) l'amministrazione competente a svolgere il monitoraggio delle prescrizioni o condizioni richieste, nonché l'organo da essa incaricato di curare le relative attività;
- d) le sanzioni previste dal decreto-legge in caso di inottemperanza, anche tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 8.

4. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), comunica al notificante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di esercizio dei poteri speciali il giorno stesso e contestualmente dà comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l'impresa di cui all'articolo 4, comma 1, trasmette tempestivamente le delibere adottate alla Presidenza del Consiglio.

6. Il termine di 15 giorni di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dalla effettiva ricezione da parte dell'ufficio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della notifica completa della necessaria documentazione.

7. Nel computo dei termini previsti dall'articolo 2 del decreto-legge sono esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi.

ART. 7

(Monitoraggio delle determinazioni assunte)

1. Qualora vi sia il rischio di mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, ovvero nei casi in cui questi fatti si siano già verificati, l'ufficio incaricato del monitoraggio dal citato decreto di esercizio trasmette alla Presidenza del

Consiglio, tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative dei suddetti accadimenti.

2. Qualora una delle amministrazioni interessate abbia il fondato sospetto del mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il citato decreto, può chiedere alla Presidenza del Consiglio di verificare le informazioni rivolgendosi all'ufficio competente al monitoraggio.

3. L'ufficio incaricato del monitoraggio e la Presidenza del Consiglio possono richiedere, anche direttamente all'impresa, dati, notizie e informazioni utili all'attività di monitoraggio.

ART. 8

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge, le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previo esame da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto legge. La Presidenza del Consiglio notifica al soggetto sanzionato il relativo decreto.

2. All'irrogazione delle sanzioni, ivi compresi i criteri di graduazione della loro entità e le modalità di accertamento della violazione stessa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 9

(Riservatezza delle informazioni)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità di

cui al presente decreto sono sottratti all'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART.10

(Clausola di invarianza)

1. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART.11

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Il Segretario Generale

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

AOO AGCOM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0061278, 29/11/2013



agcom 003063836800

Pres. Filippo Patroni Griffi
Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
00187 ROMA

Illustrre e caro Sottosegretario,

La ringrazio per la Sua nota del 29 ottobre 2013 di trasmissione dello schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante il "Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni" predisposto in attuazione dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (di seguito: "decreto-legge").

Lo schema di regolamento in esame detta le procedure per l'attivazione dei poteri speciali dello Stato nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge.

Peraltro, per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2013, n. 129, in vigore dal 28 novembre p.v., la disciplina degli *assets* di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni - vale a dire "le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultra-larga" - risulta ora attratta nell'ambito di applicazione della diversa disciplina recata dall'articolo 1 del decreto-legge in materia di "Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale" (le cui misure d'attuazione, non ancora adottate, non sono sottoposte, in base all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge, al previo parere delle autorità indipendenti competenti per settore).

Ciò premesso si rassegnano, in ogni caso, le osservazioni richieste ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge, contenute nel documento allegato.


Con molti cordiali saluti

Francesco Sclafani

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0008580 A-

del 05/12/2013



8625181



Autorità per l'energia elettrica e il gas

Il Presidente

0037735-27/11/2013
PROT. GENERALE / P

Presidente Filippo Patroni Griffi
Sottosegretario di Stato
Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00187 Roma
Roma, 27 novembre 2013

Oggetto: richiesta di parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

Sig. Sottosegretario,

in relazione allo schema di decreto in oggetto, da Ella trasmesso con nota prot. DAGL/10.3.1/4493, Le comunico che, a seguito di approfondito esame da parte degli Uffici dell'Autorità che mi prego di presiedere, non si ravvisano osservazioni da formulare per quanto di competenza dell'Autorità medesima.

L'occasione mi è gradita per porgerLe

l'augurio più cordiale saluti

Guido Bortoni

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0008195 A-
del 28/11/2013



8580215

405/PRES/2013



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 9, DEL DECRETO- LEGGE 15 MARZO 2012, N.21¹ (DI SEGUITO, IL "DECRETO-LEGGE").

ART. 1 (Oggetto)

"1. Il presente regolamento reca la disciplina di attuazione dell'esercizio dei poteri speciali dello Stato inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato "decreto-legge", anche con riferimento alla definizione delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge."

OSSERVAZIONI

L'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento viene definito come segue: "gli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56".

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge² rinvia a sua volta, ai fini dell'individuazione delle reti e degli impianti di rilevanza strategica in tali settori, a uno o più regolamenti che, ad oggi, non sono ancora stati adottati.

¹ D.lg. 21/2012 ss. mm., art. 2, c. 9: Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo

² D.lg. 21/2012 ss. mm., art. 2, c. 1: Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni.

lli

A ciò si aggiunga che, per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2013, n. 129 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2013 ed in vigore dal 28 novembre 2013 - di modifica al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253 concernente il "Regolamento recante l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale" rientrano ora espressamente negli attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale anche "le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultra-larga".

Da ciò sembra doversi dedurre che la disciplina degli assets di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni risulti ora attratta nell'ambito di applicazione della diversa disciplina recata dall'articolo 1 del decreto-legge in materia di "Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale".

Per l'effetto, il settore delle comunicazioni elettroniche parrebbe, a ben vedere, del tutto sottratto all'ambito di applicazione dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge rubricato "Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni" le cui misure d'attuazione sono contenute nello schema di regolamento sottoposto all'esame di quest'Autorità.

Tutto ciò premesso non appare dunque possibile definire l'esatto ambito di applicazione della procedura oggetto dello schema di regolamento, né valutare compiutamente se l'applicazione della stessa ad eventuali asset strategici possa richiedere taluni particolari accorgimenti procedurali.

ARTT.2-3
(omissis)

ART.4
(Soggetti tenuti alla notifica)

"1. L'impresa che opera nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), un'informativa completa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge sulla delibera o sull'atto da adottare, ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui all'articolo 2, comma 3 [3], del decreto-legge."

2. Il soggetto esterno all'Unione europea che acquisisce una partecipazione in imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e

³ D.lg. 21/2012 ss. mm., art. 2, c. 3: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2, che diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

Autorità per le Comunicazioni

delle comunicazioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'operazione d'acquisizione e le informazioni prescritte dall'articolo 2, comma 5 [4], del decreto-legge ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 6 [5], del decreto-legge.

3. Sono altresì tenuti alla notifica le imprese coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, sono di norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non opera in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

OSSERVAZIONI

L'articolo individua i soggetti obbligati a notificare preventivamente allo Stato le delibere e gli atti indicati all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge⁶. Si segnalano, preliminarmente, alcuni refusi nel testo.

⁴ D.lg. 21/2012 ss. mm., art. 2, c. 5: *L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile. Per soggetto esterno all'Unione europea si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito.*

⁵ D.lg. 21/2012 ss. mm., art. 2, c. 6: *Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3, entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti o garantire la tutela dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo può opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorso i predetti termini, l'operazione può essere effettuata. Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di impegni all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.*

⁶ D.lg. 21/2012 ss. mm., art. 2, c. 2: *Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o*

Anche per il Governo nelle Commissioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Nel primo comma appare errato il riferimento "all'articolo 1, comma 2, lettera a)" giacché l'articolo 1 dello schema di regolamento in commento consta di un comma unico; il richiamo sembra doversi pertanto riferire all'articolo 2, comma 2, lett. a) dello schema di regolamento, così indicando che la notifica deve essere effettuata all'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile dell'attività di coordinamento.

Nel secondo comma appare, altresì, errato l'utilizzo dell'espressione "Il soggetto esterno all'Unione europea che acquisisce...". Poiché la notifica è sempre preventiva, appare più corretta la seguente formulazione: "Il soggetto esterno all'Unione europea che intende acquisire...".

Infine, entrando nel merito, deve porsi in evidenza che il primo comma non risulta essere di chiara lettura poiché, come già anticipato, i settori di rilevanza strategica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge non sono stati ancora individuati e, pertanto, non è chiaro quali siano gli operatori economici obbligati alla notifica.

ART.5
(Contenuto e validità della notifica)

1. La notifica può essere trasmessa anche per via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalità che garantiscano la sicurezza e riservatezza dei dati trasmessi. Essa è sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di procura speciale, e contiene tutte le informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare.

2. La notifica, presentata secondo la modulistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), è corredata almeno della seguente documentazione:

a) nel caso di adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il testo della delibera completa di tutta la documentazione trasmessa agli organi societari per la sua adozione, nonché di tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge;

b) nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il progetto industriale perseguito con l'acquisizione oggetto di notifica con il relativo piano finanziario e una descrizione generale del progetto di acquisizione e dei suoi effetti,

degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla società stessa. Sono notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.

Addebito per il governo sulle comunicazioni

nonché informazioni dettagliate sull'acquirente, sul suo ambito di operatività, oltre che tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge;

3. Oltre a quanto indicato all'articolo 2, commi 2 e 5, del decreto-legge, la notifica deve contenere:

a) la procura speciale;

b) l'indicazione e gli estremi della persona fisica o giuridica notificante cui comunicare l'eventuale richiesta di informazioni aggiuntive, l'avvio di altre sub fasi del procedimento o l'eventuale atto di esercizio dei poteri speciali;

c) l'indicazione "la presente notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 - settori difesa e sicurezza nazionale".

d) in calce, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per cui "i sottoscritti assumono la responsabilità che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originati".

4. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, può chiedere ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge ai soggetti notificanti ovvero all'eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la valutazione.

OSSERVAZIONI

Appare opportuno specificare che alla notifica dell'informativa di cui all'articolo 4 non deve risultare necessariamente allegata la procura speciale – come erroneamente indicato al comma 3, lett. a) dell'articolo in esame, giacché tale notifica può essere effettuata, come indicato al comma 1 del medesimo articolo, anche dai legali rappresentanti che per definizione non necessitano di procura speciale.

ART.5

(Procedure per l'esercizio dei poteri speciali)-

1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta ai sensi dell'articolo 3, tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), trasmette tempestivamente in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e al suddetto gruppo di coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri speciali con il relativo schema di provvedimento, ovvero comunica le motivazioni per cui ritiene non necessario l'esercizio dei poteri speciali.

2. La proposta di esercizio dei poteri speciali indica dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli

Autore per il Garante nelle Commissioni

impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché l'impossibilità di esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.

3. Nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati nella forma di assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge, lo schema di provvedimento indica:

- a) le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all'impresa;
- b) specifici criteri e modalità di monitoraggio;
- c) l'amministrazione competente a svolgere il monitoraggio delle prescrizioni o condizioni richieste, nonché l'organo da essa incaricato di curare le relative attività;
- d) le sanzioni previste dal decreto-legge in caso di inottemperanza, anche tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 8.

4. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), comunica al notificante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di esercizio dei poteri speciali il giorno stesso e contestualmente dà comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l'impresa di cui all'articolo 4, comma 1, trasmette tempestivamente le delibere adottate alla Presidenza del Consiglio.

6. Il termine di 15 giorni di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dalla effettiva ricezione da parte dell'ufficio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della notifica completa della necessaria documentazione.

7. Nel computo dei termini previsti dall'articolo 2 del decreto-legge sono esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi.

OSSERVAZIONI

Nell'articolo in esame vengono posti sul medesimo piano i commi 3 e 6 dell'articolo 2 del decreto-legge, i quali hanno, tuttavia, una portata ben differente. Il comma 3, infatti, individua unicamente il "potere di veto" dello Stato alle delibere, atti e operazioni adottate da una società - sia essa europea o meno - che detiene uno o più degli asset strategici nei settori in esame. Il comma 6, invece, in aggiunta al potere di veto, prevede - esclusivamente nei confronti di soggetti "esterni all'Unione europea" - il potere dello Stato, di condizionare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi nazionali di sicurezza e ordine pubblico.

Si evidenzia, dunque, l'opportunità di una modifica del testo nella prospettiva di chiarire la distinzione tra le misure che possono essere adottate nei confronti di tutti gli operatori e quelle che possono essere, invece, imposte solo agli operatori extra UE.

ARTT.7-11
(omissis)



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 4485/13

Roma, addì 7.11.13

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
3629/2013, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**INDIVIDUAZIONE PROCEDURE
ATTIVAZIONE POTERI SPECIALI
SETTORI ENERGIA, TRASPORTI E
COMUNICAZIONI (DL 21/2012, ART.
2, COMMA 9)**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.
Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N.
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DAGL**
(.....)

Segretario Generale

ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0007448 A-
del 08/11/2013



8482423



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 novembre 2013

NUMERO AFFARE 03629/2013

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento per l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell’art. 2, comma 9, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21”.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. DAGL 7086 P del 29 ottobre 2013, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso e considerato.

1. Lo schema di regolamento in esame è stato predisposto in attuazione dell’art. 2, comma 9, del decreto legge 15 marzo 2012 n. 21, recante “*Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni*”, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

L'art. 2 detto, in particolare, disciplina l'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e prevede, al comma 9, che le disposizioni attuative siano oggetto di regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le Autorità indipendenti di settore.


2. La Sezione rileva che la Presidenza del Consiglio ha trasmesso a corredo dello schema proposto le relazioni di rito e i concerti dei Ministri interessati, mentre ha espresso riserva sui pareri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non ancora pervenuti.

P.Q.M.

sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione trasmetta i pareri delle Autorità indipendenti.


L'ESTENSORE

Elio Tesano



IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Massimo Meli





Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0009176 A-
del 20/12/2013



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 4927

Roma, addì

19/12/2013

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
3629/2013, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**INDIVIDUAZIONE PROCEDURE
ATTIVAZIONE POTERI SPECIALI
SETTORI ENERGIA, TRASPORTI E
COMUNICAZIONI (DL 21/2012, ART.
2, COMMA 9)**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DAGL**

(.....)

Segretario Generale

ROMA

Numero 1927/13 e data 19/12/2013



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2013

NUMERO AFFARE 03629/2013

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'art. 2, comma 9, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21".

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. DAGL 7086 P del 29 ottobre 2013, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione all'adunanza 7 novembre 2013;

vista la nota di adempimento della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2013 e del 5 dicembre 2013;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;

Premesso.

L'Amministrazione riferisce che lo schema di regolamento in oggetto è stato predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto legge 15 marzo 2012 n. 21, recante "*Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni?*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

L'art. 2 detto, in particolare, disciplina l'esercizio dei poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e prevede, al comma 9, che le disposizioni attuative, anche con riferimento alle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, siano oggetto di regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; il decreto deve attingere alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza indurre nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il testo proposto si compone di undici articoli.

L'articolo 1 descrive l'oggetto del provvedimento.

L'art. 2 prevede che il coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sia attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo modalità da stabilirsi con apposito d.P.C.M., che dovrà:

- individuare l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabile del coordinamento;

- istituire un gruppo di lavoro composto dal responsabile del coordinamento della Presidenza del Consiglio e dai responsabili di settore dei Ministeri interessati, integrati, ove occorra potenziare le capacità di analisi, da rappresentanti di altre strutture; -
- stabilire le procedure telematiche ed elettroniche per consentire tempestivamente e in sicurezza la trasmissione delle informazioni su operazioni di rilevanza strategica e l'eventuale esercizio dei poteri speciali;
- fissare i tempi e le modalità di raccordo tra i Ministeri coinvolti, nonché i termini per la presentazione, da parte degli stessi, in relazione alle competenze, del parere motivato per l'esercizio o meno dei poteri speciali.

L'art. 3, prevede che le attività inerenti e conseguenti alla proposta di esercizio dei poteri speciali siano affidate dal competente ufficio della Presidenza del Consiglio al Ministero dell'economia e delle finanze, per le società direttamente o indirettamente dallo stesso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

L'art. 4 dispone che le imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, come individuate ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 21 del 2012, trasmettano all'ufficio della Presidenza del Consiglio un'informativa sulla delibera o atto da adottare ai fini dell'eventuale esercizio del potere di veto.

L'obbligo dell'informativa è, altresì, previsto per i soggetti che acquisiscono una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica.

L'onere dell'informativa è esteso, infine, alle imprese coinvolte in atti ed operazioni all'interno di un medesimo gruppo, in presenza di elementi informativi che rendano attendibile la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi

essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

L'art. 5 disciplina il contenuto e le condizioni di validità della notifica, prevedendo che la stessa possa essere trasmessa per via telematica con una modulistica dedicata.

L'art. 6 detta le disposizioni per lo svolgimento in concreto delle procedure concernenti l'esercizio dei poteri speciali, con particolare riferimento al contenuto della proposta di competenza del Ministero responsabile dell'istruttoria, allo schema dell'eventuale provvedimento e al termine entro il quale l'impresa dovrà comunicare alla Presidenza del Consiglio le deliberazioni adottate sulla base delle prescrizioni ricevute.

L'art. 7 disciplina l'attività di monitoraggio sul rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, nel caso di rischio o di inosservanza delle prescrizioni ovvero nelle fattispecie in cui le inadempienze si siano già verificate.

L'articolo 8 stabilisce che, qualora sia accertata l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto legge n. 21 del 2012, le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie siano comminate con decreto del Presidente del Consiglio, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 9 sottrae, ai sensi del dell'articolo 24, commi 2 e 6, della legge n. 241 del 1990, all'esercizio del diritto di accesso le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità in esame, pur facendo salvo quanto previsto dall' articolo 42 (classifiche di segretezza) della legge n. 124 del 2007. Nella relazione illustrativa si precisa, inoltre, che, al di fuori dei casi di segreto di Stato, è mantenuta ferma l'applicabilità della clausola di "*conoscenza essenziale dell'interessato*", sancita

dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990.

L'articolo 10 conferma che le attività previste dal regolamento sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 stabilisce che il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In adempimento alla pronuncia interlocutoria, l'Amministrazione ha trasmesso alla Sezione copia del concerto formale dei Ministeri interessati, nonché i pareri favorevoli dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas e dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni contenente osservazioni.

Considerato.

La bozza di regolamento, sottoposto all'attenzione di questa Sezione, è volta a disciplinare concretamente, in attuazione dell'art. 2, comma 9, del decreto legge n. 21 del 2012, l'esercizio dei poteri speciali (cosiddetta *Golden power*) inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, individuando i soggetti pubblici preposti, la ripartizione delle responsabilità, gli obblighi delle società interessate e le procedure necessarie a rendere operativo il sistema di intervento, nel caso si profilino minacce per gli interessi nazionali.

L'elaborato ripropone pressoché specularmente lo schema seguito nella redazione dell'altro regolamento, predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 8, dello stesso decreto legge n. 21 del 2012, avente per oggetto le predisposizioni organizzative per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, sul quale la Sezione si è espressa con parere n. 3269/2013.

Tuttavia, a differenza di quest'ultimo provvedimento, lo schema di regolamento oggi all'esame presenta alcune criticità sostanziali, in parte evidenziate anche dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel rendere il parere richiestole,

sulle quali occorre soffermarsi al fine di individuare i correttivi necessari per rendere pienamente operativo il sistema di intervento a tutela degli interessi strategici nazionali.

In primo luogo si considera che, per effetto del d.P.C.M. 2 ottobre 2013, n. 129, in vigore dal 28 novembre 2013, una porzione rilevante del settore delle comunicazioni, quali *“le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell’accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultra-larga”*, è stata ricompresa nell’ambito delle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.

Da siffatta scelta, sulla quale questo Consiglio si è espresso favorevolmente (parere n. 3312/2013), discende che, mentre le attività nel settore delle comunicazioni strategicamente rilevanti per la difesa e la sicurezza nazionale sono chiaramente individuate dal d.P.C.M. 2 ottobre 2013, n. 129, non altrettanto può dirsi per quelle sottoposte ai poteri speciali in applicazione dell’art. 2, comma 9, del d.l. n. 21 del 2012.

Peraltro, non è dato capire se, a seguito dell’entrata in vigore del suddetto d.P.C.M., l’intero settore delle comunicazioni elettroniche sia da ritenere attratto nell’ambito della diversa disciplina recata dall’art. 1 del decreto legge n. 21/2012 o se residuino, come pur sarebbe possibile, specifiche attività, strategicamente rilevanti per l’operatività dei servizi pubblici essenziali e, pertanto, rientranti nella disciplina di cui all’art. 2 dello stesso decreto legge.

Un ulteriore motivo di incertezza deriva, altresì, dalla circostanza che non è stata ancora data attuazione al disposto dell’art. 2, comma 1, del decreto legge n. 21, il quale stabilisce che con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le reti e gli impianti di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

La mancata preventiva adozione dei suddetti regolamenti, oltre a discostarsi dalla sequenza delle norme applicative disegnata dal legislatore, priva lo schema di provvedimento oggi all'esame degli strumenti occorrenti per rendere operativo l'esercizio dei poteri speciali non soltanto nel settore delle comunicazioni, ma anche in quelli dell'energia e dei trasporti.

L'incertezza del quadro regolamentare sin qui rilevata non appare neppure coerente con l'esigenza, prospettata dall'Amministrazione proponente, di dover procedere in tempi rapidi alla modifica della disciplina normativa in materia di poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate, allo scopo di superare la procedura di infrazione europea 2009/2005 riferita alla preesistente normativa nazionale, considerata lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali. in proposito. La questione è particolarmente delicata, poiché da un lato occorre salvaguardare le esigenze di un mercato libero e competitivo nell'ambito comunitario, dall'altro è necessario attrezzarsi per preservare gli interessi strategici nazionali specialmente nei settori a più elevata tecnologia, i cui strumenti si prestano ad impieghi tanto diversificati, quanto largamente diffusi.

Su tali presupposti e convenendo sull'opportunità di completare in tempi brevi le predisposizioni in materia, si rimanda alle valutazioni dell'Amministrazione proponente la scelta dei correttivi da apportare sul piano sostanziale allo schema di regolamento in esame, non senza tuttavia ribadire che per garantire l'esercizio pieno dei poteri speciali, a tutela degli interessi nazionali e al riparo di ulteriori censure comunitarie, occorre definire i limiti dell'attrazione delle comunicazioni elettroniche nella disciplina di cui all'art. 1 del d.l. n. 21 del 2012 e curare che i regolamenti, di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso decreto legge, volti a individuare le reti e gli impianti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei

trasporti e delle comunicazioni per la parte residuale, ove ritenuta necessaria, entrino in vigore prima del regolamento in esame o quantomeno contestualmente.

Passando, quindi, all'esame di dettaglio dello schema proposto la Sezione ritiene opportuno formulare alcune osservazioni, che tengono conto anche delle indicazioni espresse dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e delle quali l'Amministrazione vorrà tener conto nel prosieguo dell'iter approvativo del provvedimento.

In primo luogo, con riferimento all'articolo 2, comma 1, dell'articolato, si considera che l'art. 5, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, citato nel testo proposto, individua le attribuzioni proprie del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 95 Cost., sicché sembrerebbe più appropriato indicare il Presidente del Consiglio, quale autorità preposta al coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, anziché la Presidenza del Consiglio. La modifica suggerita è, peraltro, coerente, con l'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (anch'esso richiamato nel comma 1 dell'art. 2 dello schema) che statuisce che il Presidente del Consiglio si avvale dell'organizzazione della Presidenza per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica.

Proseguendo nell'esame dell'art. 2, si suggeriscono i seguenti correttivi:

- relativamente al comma 2, lettera b), riformulare il testo come segue: "*b) individua, su indicazione rispettivamente dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri, l'ufficio di livello almeno dirigenziale generale o equiparato responsabile delle attività di competenza di ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri il responsabile dell'attività è di livello dirigenziale generale*";

- al comma 2, lettera c), sostituire l'inciso "indicato dal Presidente del Consiglio" con "*da lui indicato*" e inserire nell'ultimo periodo dopo la parola "integrato" l'inciso "ove necessario e in ogni";
- al comma 2, lettera g), secondo rigo, correggere "queste" con "*questi*";
- al comma 3, riformulare l'ultimo periodo come segue: "*E' in facoltà del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati, previa formale comunicazione all'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera a), sostituire il componente effettivo o supplente*".

Passando all'art. 4:

- al comma 1: appare errato il riferimento "all'art.1, comma 2, lettera a)" che va corretto in "*art. 2, comma 2, lettera a)*"; si suggerisce, poi, di sostituire l'espressione "dell'esercizio" con "*dell'eventuale esercizio*", considerato che è ragionevole presumere che soltanto eccezionalmente le comunicazioni delle imprese operanti nei settori di interesse comporteranno l'esercizio del potere di veto;
- al comma 2: va corretta l'espressione "il soggetto esterno all'Unione europea che acquisisce ..." con "*Il soggetto esterno all'Unione europea che intende acquisire*", poiché la notifica è sempre preventiva.

Quanto all'art. 5, è opportuno specificare che alla notifica di cui all'art. 4 non deve essere allegata la procura speciale quando la notifica è effettuata dai legali rappresentanti dell'impresa, che per definizione non necessitano di procura speciale.

Relativamente all'art. 6:

- si condivide l'osservazione dell'AGCOM , che suggerisce di riformulare il testo, in modo che venga in risalto la diversa portata del "*potere di veto*" dello Stato, esercitabile nei confronti delle delibere, atti e operazioni adottate da una società, sia essa europea o meno, e del potere dello Stato di condizionare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione di impegni a tutela degli interessi nazionali, esercitabile

esclusivamente nei confronti dei soggetti esterni all'Unione europea, in conformità a quanto disposto dai commi 3, 5 e 6, dell'art. 2 del d.l. n. 21 del 2012; - al comma 7, è opportuno sostituire l'espressione "i giorni festivi" con "*le festività nazionali*", in modo da indicare un riferimento univoco per l'intero territorio dello Stato.

Un'attenzione particolare merita, infine, l'art. 9, con il quale si intende sottrarre all'accesso i documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità di cui al decreto in esame, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 6, della legge 7 agosto 1990, n.241.

Sul punto l'Amministrazione vorrà espungere il richiamo al comma 6 dell'art. 24 detto, in quanto il comma 6 stabilisce che il Governo possa provvedere con regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, a individuare i casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi. Orbene la tipologia di regolamento indicata, anche perché diretta a disciplinare oggetti già regolati da legge, necessita di volta in volta di un'autorizzazione legislativa che nel caso in esame non può essere surrogata da una fonte normativa secondaria, qual è appunto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del predetto art. 17, comma 1.

Quanto, poi, all'applicabilità della clausola di "conoscenza essenziale dell'interessato", espressa nell'art 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, che consente l'accesso per la tutela di interessi giuridici fondamentali, quali ad esempio quelli connessi alla difesa in giudizio, si ritiene debba essere richiamata anche nell'art. 9 dello schema, coerentemente all'orientamento nel senso espresso in tal senso nella relazione illustrativa.

Per ultimo, sul piano prettamente formale si suggerisce di apportare al preambolo i seguenti correttivi:


- posporre il secondo “visto”, nel quale si citano gli artt. 5 e 17, comma 1, della legge n. 400 del 1998, antepoendolo al parere del Consiglio di Stato;
- richiamare nei “visti” le leggi 24 novembre 1981, n. 689 e 7 agosto 1990, n. 241, le cui disposizioni sono citate nell’articolato;
- riordinare cronologicamente le disposizioni legislative e, per coerenza testuale, aggiungere per tutte “e successive modificazioni”.

P.Q.M.

nelle suesposte motivazioni è il parere.


L'ESTENSORE

Elio Toscano



IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

